

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Il prodotto in esame è costituito da mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, attualmente contrassegnati dai codici NC ex 6815 91 00 ed ex 6815 99 00.
- (7) Il prodotto simile è definito come mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, prodotti e venduti sul mercato dell'Unione.
- (8) I mattoni di magnesia sono fabbricati utilizzando come principale materia prima minerali di magnesite. Essi sono di norma realizzati sulla base di specifiche chimiche standard, che vengono poi modificate per rispondere alle esigenze dell'utilizzatore finale. I mattoni di magnesia sono generalmente utilizzati nella produzione di acciaio come rivestimento dei recipienti in cui l'acciaio viene fuso.

3. PARTI INTERESSATE DALL'INCHIESTA

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (10) Tenuto conto del numero elevato di parti interessate, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità del ricorso al campionamento per i produttori esportatori cinesi, gli importatori indipendenti dell'Unione e i produttori dell'Unione. Sui settantotto produttori esportatori contattati all'apertura del procedimento, solo quattro hanno trasmesso le informazioni per la selezione del campione richieste nell'avviso di apertura.
- (11) Per quanto riguarda i produttori dell'Unione, dieci imprese in totale, compresi i produttori per conto dei quali la MBPDC ha chiesto il riesame, hanno trasmesso le informazioni richieste. I produttori dell'Unione che hanno chiesto il riesame dipendono in larga misura dalla RPC per l'approvvigionamento della principale materia prima e hanno chiesto il trattamento riservato dei loro dati per timore di possibili misure di ritorsione.
- (12) I servizi della Commissione hanno contattato tutti i produttori di mattoni di magnesia dell'Unione prima dell'apertura del procedimento al fine di ottenere informazioni sui loro livelli di produzione e di conoscere la loro posizione di sostegno o di opposizione all'inchiesta.

Una delle imprese che ha risposto, la RHI AG, ha espresso opposizione al riesame in previsione della scadenza prima dell'apertura del procedimento.

- (13) Dopo l'apertura, la RHI ha sostenuto che i fatti descritti dal richiedente nella domanda di riesame, in particolare relativamente al volume di produzione della RHI, non erano corretti e che, al contrario, la RHI doveva essere inclusa nella definizione di industria dell'Unione come nel procedimento iniziale nel 2005. Di conseguenza, ha messo in discussione la definizione di industria dell'Unione che aveva portato all'apertura del procedimento, in quanto non erano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, dato che essa rappresenta il più grande produttore dell'Unione, realizzando oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione, e ha espresso opposizione all'apertura del procedimento.

4. INCHIESTA

- (14) Come menzionato nel considerando 3, il richiedente aveva sostenuto che la società RHI AG doveva essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione in quanto aveva trasferito le sue attività principali nella RPC. Ciò considerato e tenendo conto inoltre dell'opposizione al riesame espressa dalla RHI AG, la Commissione ha chiesto alla RHI di fornire informazioni supplementari al fine di valutare se tale società rientrava o meno nella definizione di industria dell'Unione. Le informazioni richieste riguardavano le attività dell'impresa sia nell'UE sia nella RPC e comprendevano dati sulla sua capacità di produzione, sui volumi di produzione, sul valore e sui volumi delle vendite all'interno e all'esterno dell'UE e della RPC e sul valore delle importazioni e sul volume del prodotto in esame sul mercato dell'Unione. La società ha fornito le informazioni supplementari richieste e una visita di verifica in loco è stata compiuta presso la sede della società a Vienna.
- (15) Nell'inchiesta iniziale avviata nel luglio 2004, la RHI era uno dei produttori dell'Unione denunciati. A quell'epoca la RHI importava il prodotto in esame dalla sua società collegata nella RPC e si è valutato se la società dovesse essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
- (16) La valutazione della situazione della RHI è stata operata nel regolamento (CE) n. 552/2005 della Commissione, dell'11 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese⁽¹⁾ e confermata con il regolamento (CE) n. 1659/2005. Ai fini della valutazione sono stati esaminati i seguenti criteri:
- l'ubicazione della sede della società, del centro di ricerca e sviluppo (R&S) e i principali stabilimenti di produzione,

(1) GU L 93 del 12.4.2005, pag. 6.

